



79163-

Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 19.02.2013 relativo alla società **ALA S.a.s.** per la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa e la relativa istanza del 21.10.2013, per il periodo dall' 01.01.2013 al 30.04.2013, il cui decreto è in corso di emissione;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 05.06.2013 relativo alla società **ALA S.a.s.** per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **ALA S.a.s.**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;



[Handwritten signature]



79163-

Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.05.2013 al 30.09.2013, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05.06.2013, in favore di un numero massimo di 5 unità lavorative, della società **ALA S.a.s.**, dipendenti presso le sedi di:

- Arezzo (AR): n. 2 lavoratori;
- Roma: n. 3 lavoratori di cui n. 1 con contratto *part-time* al 52,50% e n. 1 con contratto *part-time* al 56,25% sospeso dal 23.07.2013 al 30.09.2013.

I lavoratori saranno sospesi a zero ore.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per n. 4 lavoratori per il periodo dal 01.05.2013 al 30.09.2013 e n. 1 lavoratore per il periodo dal 03.06.2013 al 30.09.2013.





79163-

Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 34.742,98 (trentaquattromilasettecentoquarantadue/98).

Codice fiscale: 00103300513

Matricola INPS: 0500010400

Pagamento diretto: SI



14 *relet* *b*



79163

Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 34.742,98 (trentaquattromilasettecentoquarantadue/98), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



M
MF
mef 8



79163-

Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 14 FEB. 2014

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

ALA S.a.s.



79163 -

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro
- div. VII -

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Dir7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 05 Giugno 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Virginia Sarni, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale di ALA S.a.s., al fine di esperire l'esame congiunto ai sensi dell'art.2 del DPR 218/2000, utile all'accesso ad un ultimo periodo di Cig in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"

Sono presenti:

- per la ALA S.a.s. Gialunca Pasquini assistito da Vincenzo Del Signore;
- per la FISASCAT CISL, Naz.le Alfredo Magnifico;
- per la FILCAMS CGIL, Naz.le Alessio Di Labio;
- per la UILTuCS UIL, Naz.le Antonio Vargiu;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- sulla base di appositi accordi siglati in sede governativa la Società è stata già destinataria del beneficio della Cassa Integrazione Guadagni in deroga. Difatti, con accordo del 13.10.2011 è stata concessa la citata misura per un massimo di n. 29 lavoratori per il periodo dal 17.10.2011 al 31.12.2011. Con accordo del 21.02.2012 è stato autorizzato, per lo stesso numero di dipendenti, il periodo di Cassa in deroga dal 01.01.2012 al 30.06.2012. Con accordo del 18.07.2012 si è provveduto a concedere un ulteriore periodo di Cassa in deroga, per un massimo di n. 27 lavoratori per il periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2012. Tale ultimo accordo esteso nel numero e nella percentuale di cassa richiesta per il deposito di Pesaro dal successivo verbale di accordo del 06.11.2012. In virtù del verbale di accordo sottoscritto in data 19.02.2013 è stato richiesto un ulteriore periodo di cassa in deroga dal 01.01.2013 al 30.04.2013 a favore di un numero massimo di 24 dipendenti;
- persistendo le condizioni alla base delle precedenti richieste di cassa, la Società con nota del 29 Aprile 2013 (Prot. n. 32/0009885/MA003.A001 del 02.05.2013) ha richiesto un incontro in sede ministeriale per l'esperimento della fase di esame congiunto prevista dall'art. 2 comma 2 del D.P.R. 218/2000 utile ai fini della concessione di un ulteriore periodo dello strumento in epigrafe;
- questo Ministero, pertanto, con nota del 31.05.2013 (Prot. n.32/0012228/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate per l'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società ha illustrato il percorso che è stato possibile intraprendere, anche grazie all'ausilio dello strumento della cassa in deroga, al fine di superare l'emergente crisi

produttiva e finanziaria. Il percorso è stato articolato in particolare su una gestione delle eccedenze occupazionali a minor impatto sociale possibile, difatti sono stati risolti vari rapporti di lavoro sulla base della volontaria adesione al licenziamento e all'esodo incentivato. Buona parte del personale così fuoriuscito si è poi ricollocato presso terzi anche grazie ai processi di formazione e riqualificazione che la Società ha, sotto l'egida della cassa in deroga, posto in essere. Le attività produttive sono state concentrate sui siti a maggiore marginalità ed in virtù di tale politica aziendale il sito di Pesaro è stato dismesso ed il personale gestito con gli strumenti già citati, entro il 30 aprile u.s.. Nell'intento dunque di portare a termine il definito programma di risanamento, la Società ritiene necessario ricorrere ad un ultimo periodo di cassa in deroga per il personale residuo che, congiuntamente ad altri strumenti come la formazione /riqualificazione, la mobilità incentivata, la riduzione dell'orario di lavoro tramite il ricorso la Part Time, o il passaggio a mansioni diverse, laddove possibile ed in base alle esigenze tecnico, produttive ed organizzative aziendali sempre su base volontaria, possa risolvere o superare almeno in parte gli effetti del lungo periodo di crisi alla base delle precedenti e dell'attuale richiesta di ammortizzatori sociali in deroga;

- in esito al presente incontro, le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere ad un ultimo periodo di Cig in deroga, al fine di consentire alla Società di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori interessati.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che *".. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65."*

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- La Società presenterà al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro (ex D.G.Ammortizzatori sociali) istanza ai fini della concessione del trattamento di CIG in deroga - ai sensi della normativa suindicata - a decorrere dal 01.05.2013 e sino al 30.09.2013, con riguardo ad un numero massimo di 18 lavoratori come di seguito specificato:

REGIONE TOSCANA : sede di Arezzo Totale n. 8 lavoratori (di cui n. 1 Part Time al 56,25%) di cui: dal 01.05.2013 al 31.05.2013 verranno collocati in Cig in deroga n. 2 lavoratori a zero ore; dal 01.06.2013 al 30.09.2013 verranno collocati in Cig in deroga n. 8 lavoratori con riduzione oraria media del 40% dell'orario di lavoro che nell'arco temporale di riferimento della Cassa, potrà prevedere punte di utilizzo massimo del 100%, pur rimanendo invariato l'utilizzo medio di cui sopra.

REGIONE LAZIO: sede di Roma totale n. 10 lavoratori (di cui n. 3 lavoratori con Part Time medio del 48,75%) di cui: dal 01.05.2013 al 31.05.2013 verranno collocati in Cig in deroga n. 2 lavoratori a zero ore;

DENOMINAZIONE AZIENDA : A.L.A. Azienda Legname e Affini S.A.S. Di Geri Tito & C.
 PERIODO : 01/05/2013 - 30/09/2013

ELENCO LAVORATORI BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E/O MOBILITA' IN DEROGA

N	Unità aziendale	(1) Cognome	(2) Nome	(3) Luogo di nascita	(4) Data di nascita	(5) Codice fiscale	(6) Città domicilio	(7) Indirizzo CAP	(8) Recapito telefonico	(9) Tipologia contratto	(10) % Part-time	(11) % Riduzione oraria	(12) note	(13) Precedenti periodi di fruizione CIG in deroga
1	Arezzo	Marci	Giammarco	Castellana Grotte	02/04/65	MAGCH1955020231D	Castellana Grotte	52043	3574373020	T. Indeterminato		100,00%		In cidr dal 17/10/2011
2	Arezzo	Donini	Alessandro	Ziava Santo Stefano	03/03/62	DNGLSAS303665356	Santo Stefano	52037	351919609	T. Indeterminato		100,00%		In cidr dal 03/06/2012
3	Roma	Bizzanca	Giuseppina	Roma	12/10/80	BZZGVR90R62H501I	Roma	00188	3382263328	T. Indeterminato	52,50%	100,00%		In cidr dal 17/10/2011
4	Roma	Bizzanca	Guendalina	Roma	07/09/85	BZZGDL85C47H501M	Roma	00166	3392727541	T. Indeterminato	56,25%	100,00%		In cidr dal 17/10/2011 al 26/02/2013, poi sospesa fino al 22/07/13; di nuovo in cidr dal 23/07/2013
5	Roma	Rossetti	Marco	Roma	25/04/69	RSSMR69D25H501W	Roma	00132	3392316676	T. Indeterminato		100,00%		In cidr dal 17/10/2011
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														

LEGENDA:
 (1) CITTÀ IN CUI HA SEDE LA SINGOLA UNITÀ AZIENDALE
 (2) e (3) DATI DEL LAVORATORE
 (4) SPECIFICARE LA TIPOLOGIA CONTRATTUALE (T. INDETERMINATO, T. DETERMINATO, APPRENDISTATO, etc.)
 (5) SE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE, INDICARE LA PERCENTUALE DI PART TIME
 (6) SULLO CIG: INDICARE LA PERCENTUALE DI RIDUZIONE ORARIA APPLICATA
 (7) SULLO CIG: EVENTUALI NOTE IES: DATA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, ALTRE CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO, etc.)
 (8) SULLO CIG: INDICARE EVENTUALI PERIODI DI CIG IN DEROGA (governativa o/o regionale) PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATI

79163-